




UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
29/05/2026
Prot. 248564 Tit. I. Cl. 3..
Rep. Decreti 1929

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e ss.mm. e ii;
- vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm. e ii.;
- visto l'art. 18, comma 1, D.L. 67/1997, convertito in L. 135/1997, il quale riconosce il diritto al rimborso delle spese di difesa in favore dei dipendenti pubblici assolti da responsabilità;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm. e ii.;
- visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 9 del 4 gennaio 2016 e ss.mm. e ii.;
- vista la necessità di stilare un regolamento sulle modalità di riconoscimento dei rimborsi, in modo da assicurare, in modo trasparente e uniforme, la coerenza delle decisioni interne in tutti i procedimenti che vedono coinvolti gli amministratori ed il personale dell'Università di Catania;
- vista la delibera del 18 maggio 2026 del Collegio dei Revisori dei conti;
- vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 27 maggio 2026, con la quale, previo parere favorevole del Senato accademico del 22 maggio 2026, è stata approvata la suindicata proposta regolamentare;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1

È emanato il Regolamento per il rimborso delle spese legali relative ai procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa/contabile.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al regolamento di cui al precedente art. 1, che entrerà in vigore il giorno della data di pubblicazione.

IL RETTORE

(Prof. Enrico Foti)

M.C./V.V.



REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI RELATIVE AI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA/CONTABILE.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha ad oggetto, in attuazione della propria autonomia statutaria e regolamentare, di quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza e della normativa applicabile in materia la disciplina relativa ai rimborsi delle spese legali sostenute dai soggetti di cui ai commi 2 e 3 per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa/contabile promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.
2. Il diritto al rimborso delle spese legali è riconosciuto in favore dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e degli amministratori dell'Università degli Studi di Catania (Senato accademico, Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori). Tale diritto è, altresì, riconosciuto ai componenti delle Commissioni tecniche (commissioni giudicatrici in gare di appalto, commissioni di concorso) – costituite in seno all'Università degli Studi di Catania le cui attività sono riferibili direttamente a quest'ultima.
3. Il presente regolamento si applica, altresì, al personale universitario strutturato o in tirocinio, funzionalmente assegnato o, comunque, in servizio presso l'Azienda Policlinico di Catania secondo la disciplina di cui all'art. 9.
4. La disciplina del rimborso delle spese legali di cui al presente regolamento si applica in favore degli eredi dell'avente diritto deceduto, che abbia avviato l'istanza di rimborso, in presenza dei relativi presupposti di legge; la circostanza che l'avente diritto non abbia formulato l'istanza di rimborso non costituisce causa impeditiva della successiva iniziativa recuperatoria degli eredi, fatto salvo il decorso del termine prescrizione del diritto al rimborso ovvero l'intervenuta rinuncia espressa dell'avente diritto alla pretesa.

Art. 2

Presupposti

1. Il rimborso delle spese legali è condizionato alla ricorrenza dei seguenti presupposti:
 - a) rapporto organico e/o funzionale di servizio riconducibile alle condizioni elencate all'art. 1 commi 2 e 3;
 - b) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio e/o della funzione con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
 - c) sentenza o provvedimento di esclusione della responsabilità, all'esito di giudizio penale, civile o amministrativo/contabile, in ordine ai fatti addebitati;
 - d) congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso secondo la disciplina delle tariffe professionali e di quanto previsto dall'art. 18 D.L. 67/1997.
2. I presupposti indicati al precedente comma 1 devono ricorrere congiuntamente, fatto salvo quanto previsto, per le anticipazioni dei rimborsi, dal successivo articolo 4, comma 1.
3. Nel caso di richiesta di rimborso conseguente all'instaurazione di un processo penale, il rimborso delle spese legali è ammesso, qualora i richiedenti siano destinatari di una sentenza definitiva passata in giudicato: a) perché il fatto non sussiste; b) perché l'imputato non lo ha commesso; c) perché il fatto non costituisce reato; d) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e) perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile. Nelle ipotesi assolutorie di cui ai punti c), d) ed e), poiché ricorre l'eventualità che possano residuare, per la stessa condotta considerata penalmente non punibile, addebiti in altra sede, non si può comunque procedere a tale rimborso in pendenza, per i medesimi fatti, di un procedimento disciplinare, civile o contabile, fino alla conclusione dello stesso con esito positivo per il richiedente.
4. È, altresì, ammesso il rimborso delle spese legali sopportate in sede di indagini preliminari, se concluse con l'archiviazione della *notitia criminis*; in tal caso è necessario che anche la formulazione del decreto o ordinanza di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'avvio o la prosecuzione del procedimento o l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.
5. In materia civile, è ammesso il rimborso delle spese legali nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 1 convenuti in giudizio vengano ritenuti esenti da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale.
6. In materia contabile, è ammesso il rimborso delle spese legali quando sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dai soggetti di cui all'art. 1 in violazione dei loro doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendoli esenti da responsabilità per danno erariale.
7. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, lett. d), l'istanza dell'interessato con i pertinenti allegati:
 - a) è verificata in via istruttoria e preliminare dall'Avvocatura d'Ateneo;
 - b) viene acquisito il parere di dell'Avvocatura dello Stato in applicazione dell'art. 18, comma 1, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135, il quale dispone che “I.

Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità".

8) Il Rettore in casi di particolare complessità prima di sottoporre la proposta di adozione della delibera in tema di rimborso delle spese processuali al Consiglio di amministrazione potrà acquisire un parere di un Collegio di garanzia costituito da tre o cinque componenti interni o esterni all'Ateneo di comprovata professionalità. Il Rettore provvederà alla nomina e costituzione del predetto Collegio. La suddetta attività sarà svolta a titolo gratuito e potrà dare luogo esclusivamente al rimborso spese. Il parere va reso entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 3

Esclusioni

1. Non hanno diritto al rimborso delle spese i soggetti di cui al comma 1 per i quali non risultino integrati tutti i presupposti di cui al precedente articolo 2, comma 1.
2. Non danno titolo al rimborso delle spese legali le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (a titolo esemplificativo: prescrizione, amnistia, patteggiamento) ovvero la sentenza di assoluzione con la formula "il fatto non sussiste" per la sopravvenuta depenalizzazione del reato ovvero la sopravvenienza di norma penale più favorevole, in conformità alle recenti indicazioni contenute nella legge n.178/2020 che, all'art. 1, comma 1018, il quale non consente il rimborso delle spese legali qualora il ricorrente sia stato assolto a seguito di depenalizzazione.
3. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dal dipendente che abbia autonomamente promosso il relativo giudizio o vi sia intervenuto di sua iniziativa per la tutela dei propri diritti (in conseguenza di atti o fatti connessi con l'assolvimento di obblighi istituzionali o di servizio).
4. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali dei soggetti individuati all'art. 1, comma 2, che beneficino di una polizza assicurativa per la copertura delle spese legali con oneri a carico dell'Amministrazione universitaria ancorché non abbiano provveduto ad attivare la copertura assicurativa nei termini e con le modalità previste dal relativo contratto di assicurazione. Su richiesta dell'interessato, l'Amministrazione universitaria, al fine di poter procedere al rimborso delle spese legali, si riserva di valutare i gravi e comprovati motivi che non abbiano consentito di effettuare, nei termini prescritti, le comunicazioni indicate nel presente comma.
5. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute per giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa/contabile allorquando, pur in presenza di sentenza o di provvedimento giudiziario di esclusione totale della responsabilità, per i medesimi fatti il dipendente sia sottoposto a procedimento disciplinare che si concluda con esito negativo per il dipendente.
6. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali, anche in presenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, nei casi di esistenza di un conflitto di interesse tra l'Università e il richiedente, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 4

Anticipazioni

1. L'Amministrazione universitaria può concedere anticipazioni sul rimborso delle spese legali ai soggetti di cui all'art.1 che ne facciano espressa richiesta, in corso di giudizio e sempreché sulla base della valutazione degli atti e degli elementi in possesso dell'Amministrazione possa pronosticarsi un esito assolutorio del giudizio stesso. A tal fine, il dipendente dovrà allegare ogni utile documentazione che consenta all'Amministrazione la valutazione. In tal caso, va acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato previsto dall'art. 18 comma 1, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135.

2. Nell'ipotesi in cui, successivamente all'anticipazione sul rimborso, sopravvenga una sentenza definitiva non liberatoria secondo le previsioni del precedente art. 3, l'Amministrazione universitaria procede, nei confronti del dipendente, alla ripetizione delle somme già corrisposte.

Art. 5

Conflitto di interesse

1. Ai fini del rimborso non devono essere rilevati profili di conflitto di interesse ostative.
2. La situazione di conflitto di interesse si verifica allorché il soggetto richiedente il rimborso delle spese legali abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato o disatteso il perseguimento dei fini pubblici e istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione dei fini pubblici con interessi personali o di terzi, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine dell'Amministrazione universitaria.

TITOLO II

NORME PROCEDIMENTALI

Art. 6

Obblighi del dipendente o dell'amministratore all'inizio del procedimento giudiziario

1. I soggetti di cui all'art. 1 sottoposti a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, hanno l'obbligo di:
 - comunicare immediatamente e in via riservata, salvo comprovato legittimo impedimento, l'inizio del relativo procedimento giudiziario al Magnifico Rettore e al Direttore Generale;
 - allegare copia dell'atto giudiziario o di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;
 - produrre all'Amministrazione il preventivo di parcella per le fasi di procedimento oggettivamente preventivabili al fine di consentire le necessarie previsioni di spesa;
 - dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, l'eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione, in tal caso dandone contestuale avviso all'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.;

- informare periodicamente l'Amministrazione circa l'iter giudiziario del procedimento.

Art. 7

Procedimento di rimborso

1. I soggetti individuati all'articolo 1 del presente regolamento, ai fini del rimborso delle spese legali sostenute, devono presentare apposita istanza al Rettore.

2. L'istanza deve essere corredata di:

a) copia della sentenza o del provvedimento che esclude la responsabilità secondo le previsioni del precedente art. 3 con attestazione di passaggio in giudicato e della relativa documentazione (ed in particolare verbali di udienza, copia delle memorie e degli scritti difensivi, verbali di interrogatorio);

b) copia di ogni ulteriore documentazione attestante le spese per l'opera professionale prestata, delle quali si intenda chiedere il rimborso (ed in particolare, spese di trasferta, di domiciliazione, di consulenze, per diritti e bolli ecc.);

c) relazione del professionista incaricato che illustri l'attività svolta;

d) dichiarazione, resa in base agli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, sull'inesistenza di polizze in favore del richiedente che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborsi da compagnie di assicurazione o l'obbligo di queste ultime a tenerlo indenne dai danni e dalle spese legali;

e) parcella pro-forma firmata dal difensore.

3. Qualora non risulti prodotto ovvero sufficientemente documentato il dettaglio delle attività svolte dal legale di fiducia, l'Amministrazione universitaria invia al richiedente un apposito prospetto da far compilare dal medesimo legale.

4. Sono escluse dal rimborso le attività non documentate, come indicate ai sensi dei parametri vigenti, per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

L'esame delle istanze avverrà nel rispetto del principio cronologico di presentazione delle domande corredate da tutti i documenti richiesti dal regolamento.

5. Completata l'istruttoria di competenza dell'Avvocatura di Ateneo sulla ricorrenza di presupposti di accoglibilità dell'istanza di rimborso delle spese legali sostenute, sarà acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, D.L. 25 marzo 1997, n. 67.

6. Il Rettore, come previsto dall'art. 2, comma 8, del presente regolamento, potrà acquisire un parere di un Collegio di garanzia costituito da tre o cinque componenti interni o esterni all'Ateneo di comprovata professionalità nelle modalità di cui all'art. 2, comma 8, del presente regolamento.

7. I soggetti che beneficino di un'assicurazione che copra le spese legali dei procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa/contabile, attivata dall'Amministrazione universitaria con oneri a proprio carico, ove intendano ottenere ugualmente il rimborso delle spese legali sostenute, hanno l'onere di dimostrare di aver denunciato il sinistro all'impresa assicuratrice e ai competenti Uffici dell'Amministrazione universitaria, nei termini e con le modalità previste dal contratto di assicurazione, e non aver avuto o avere avuto parzialmente liquidazioni dall'assicurazione, illustrando motivatamente i termini della richiesta.

Art. 8

Limiti di rimborsabilità

1. Nei giudizi per responsabilità civile o amministrativa/contabile, il rimborso delle spese legali in ordine ai compensi per attività di difesa può essere disposto nel limite massimo dei valori medi dei vigenti parametri per la liquidazione dei compensi professionali forensi, riferiti alla data di definizione del grado di giudizio in cui le prestazioni sono state rese dal professionista, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del successivo comma 2 tenendo conto delle disponibilità dell'Ateneo.
2. Nei limiti del rispetto delle esigenze di bilancio in relazione alle risorse finanziarie, il rimborso delle spese legali in ordine ai compensi professionali relativi ad attività di difesa nei procedimenti penali può essere riconosciuto entro il limite massimo per ogni voce e/o fase di attività dichiarata e/o prevista in base ai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi professionali forensi, riferiti alla data di definizione del grado di giudizio in cui le prestazioni sono state rese dal professionista; si potrà, in casi eccezionali, che andranno debitamente giustificati in relazione alla complessità del giudizio ovvero alla sussistenza di comprovati motivi legati alla natura e alla difficoltà del processo, nonché ai rischi, per l'Ateneo, connessi all'eventuale condanna, tenere conto delle maggiorazioni eventualmente previste dai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi professionali.
3. Il rimborso delle spese legali, in presenza dei presupposti di ammissibilità prescritti dalla vigente normativa e dal presente regolamento, è corrisposto per le attività effettuate, in modo documentato e giustificato, da non più di un avvocato di fiducia.

Art. 9

Personale dipendente che eserciti attività assistenziale

1. Il personale docente, ricercatore, personale medico in specializzazione e tecnico-amministrativo, dipendente dell'Amministrazione universitaria, o funzionalmente assegnato o, comunque, in servizio presso le strutture sanitarie convenzionate, può chiedere il rimborso delle spese legali sostenute per effetto di procedimenti giudiziari promossi nei confronti degli stessi a condizione che gli atti e/o i fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali, oggetto del giudizio di responsabilità, non siano direttamente e funzionalmente riconducibili ad attività di natura assistenziale sanitaria, come tale prestata nell'interesse del Servizio sanitario nazionale.

Art. 10

Durata e provvedimento conclusivo del procedimento

1. L'Avvocatura di Ateneo, nel rispetto dell'ordine cronologico nel quale provengono, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza corredata da tutti i documenti richiesti ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento di rimborso, deve istruire il procedimento e chiedere il parere ex art. 18 D.L. 25 marzo 1997 n. 67, all'Avvocatura dello Stato, acquisito il quale dovrà, nei successivi 60 giorni, curare la conclusione del procedimento sottoponendo la proposta al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'adozione del provvedimento autorizzativo della spesa, salvo quanto previsto dagli artt. 2 e 7.
2. È fatta salva l'applicazione dell'art 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. (preavviso di rigetto).

3. Il procedimento è interrotto in caso di incompleta allegazione della documentazione richiesta da parte dell'istante. I predetti termini decorrono dalla data di adempimento delle richieste istruttorie.

4. Acquisito il provvedimento autorizzativo della spesa da parte del Consiglio di Amministrazione, prima di procedersi alla liquidazione dell'importo stabilito, deve essere acquisita agli atti la fattura quietanzata del professionista.

5. Restano ferme le verifiche di legge prodromiche alla erogazione della spesa e, in particolare, quelle di cui all'art. 48-bis D.P.R. 602/1973.

ART. 11

Responsabilità civile verso terzi

1. I soggetti di cui all'art. 1, ove al procedimento giudiziario sia connessa richiesta di risarcimento danni da parte di terzi nei confronti loro e/o dell'Amministrazione, devono:

- comunicare immediatamente, salvo comprovato legittimo impedimento, l'inizio del relativo procedimento giudiziario al Rettore e al Direttore Generale al fine di permettere l'assunzione di qualsivoglia atto e/o provvedimento connesso e/o conseguente alla polizza assicurativa per la RCT in essere;

- allegare, alla suddetta comunicazione, copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 12

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento abrogano e sostituiscono le previgenti disposizioni interne in materia di rimborsi delle spese legali.

Art. 13

Norma transitoria

1. L'art. 6 non si applica ai procedimenti pendenti ed a quelli, pur definiti, per i quali non sia stato iniziato e/o concluso il procedimento di liquidazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto espressamente non disciplinato nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile, del Codice di procedura civile e del Codice di procedura penale,

alle disposizioni normative in materia ed ai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi professionali forensi, oltreché, ove compatibili e alla disciplina dell'art. 18, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore dal giorno della data di pubblicazione sul sito web dell'Università.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.